

Milano, 26 febbraio 2026

CIRCOLARE N°5/2026

Oggetto: Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026): novità in materia di IRPEF

Premessa

La presente circolare illustra in modo sistematico e semplificato le principali disposizioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) in materia di tassazione delle persone fisiche (IRPEF).

1. Nuovi scaglioni IRPEF dal 2026

La principale novità riguarda la **riduzione dell'aliquota del secondo scaglione IRPEF** di due punti percentuali, che passa dal 35% al **33%**. Viene mantenuta la struttura a tre scaglioni, con una rimodulazione che favorisce i redditi medi.

Dal 2026 quindi l'IRPEF verrà applicata secondo i seguenti tre scaglioni:

- 23% per redditi fino a 28.000 euro
- 33% per redditi da 28.001 a 50.000 euro
- 43% per redditi oltre i 50.001 euro.

Tale modifica comporta un beneficio massimo in termini di minori imposte di 440 euro annui. Per garantire l'equità del sistema, il legislatore ha previsto un meccanismo di compensazione (cd. "sterilizzazione") per i contribuenti con redditi più alti:

- **Soggetti con reddito superiore a 200.000 euro:** Il beneficio dei 440 euro derivante dal calo dell'aliquota viene annullato tramite una riduzione forfettaria delle detrazioni spettanti (oneri al 19%, erogazioni liberali ai partiti, premi assicurativi calamitosi).
- **Tetto alle detrazioni (Quoziente Familiare):** Per i redditi oltre i 75.000 euro, l'ammontare massimo delle spese detraibili viene parametrato in base al numero di figli a carico. Restano generalmente escluse dai tetti limitativi le spese sanitarie e gli interessi sui mutui per la prima casa stipulati entro il 2024.

2. Bonus Edilizi: Aliquote e Scadenze 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, il panorama delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie subisce un'importante trasformazione. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un regime a due velocità che premia gli interventi sull'abitazione principale, riducendo progressivamente i benefici per le seconde case e gli altri immobili.

Per il biennio 2025-2026, le aliquote delle principali detrazioni sono state stabilizzate secondo il seguente schema:

Tipologia Bonus	Aliquota Abitazione Principale	Aliquota Altre Abitazioni	Limite di Spesa
Recupero Edilizio (Ristrutturazioni)	50%	36%	96.000 €
Ecobonus (Risparmio Energetico)	50%	36%	Variabile per intervento
Sismabonus (Messa in sicurezza)	50%	36%	96.000 €

Per "abitazione principale" si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

2.2 Caratteristiche principali delle detrazioni 2026

Il quadro agevolativo per l'anno in corso presenta alcune restrizioni strutturali derivanti dal recepimento delle direttive europee e dalle necessità di bilancio. Di seguito i punti di maggiore attenzione:

- **Ripartizione della detrazione:** Per tutte le spese sostenute nel 2026, la detrazione resta ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
- **Bonus Mobili 2026:** È stato confermato anche per il 2026 con un'aliquota del 50%, ma con un tetto di spesa ridotto a 5.000 euro. Ricordiamo che l'acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere collegato a un intervento di ristrutturazione iniziato a partire dal 1° gennaio 2025.
- **Esclusione caldaie a gas:** In linea con le direttive "Green" dell'UE, dal 2026 non è più possibile beneficiare dell'Ecobonus per l'installazione di caldaie a condensazione alimentate esclusivamente a gas.

2.3 Prospettive per il 2027 (Il "Decalage")

In un'ottica di pianificazione fiscale a medio termine, è essenziale che si valuti con estrema attenzione il cronoprogramma dei lavori edilizi. La normativa vigente ha già tracciato un percorso di progressivo depotenziamento delle agevolazioni (**decalage**) che entrerà in vigore dal **1° gennaio 2027**.

Nello specifico, per le spese sostenute a partire da tale data, si assisterà a una sensibile contrazione delle percentuali di detrazione:

- **Abitazione principale:** l'aliquota di detrazione subirà una riduzione, attestandosi al **36%**.
- **Altri immobili (secondo case, immobili a disposizione):** è previsto un taglio più marcato, con un'aliquota che scenderà al **30%**.

Al fine di massimizzare il beneficio fiscale, si consiglia di programmare la conclusione dei lavori e il relativo saldo dei pagamenti (secondo il principio di cassa) entro il **31 dicembre 2026**, così da consolidare il diritto alle aliquote attualmente più favorevoli.

3. Rivalutazione Terreni e Partecipazioni 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la messa a regime strutturale della facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno. Tale misura permette di affrancare le plusvalenze latenti pagando un'imposta sostitutiva, riducendo così il carico fiscale in caso di futura vendita.

3.1 Nuove aliquote e scadenze

Per l'anno d'imposta 2026, si registra una differenziazione delle aliquote rispetto al passato:

- **Partecipazioni (societarie e titoli):** L'aliquota dell'imposta sostitutiva sale al 21% (rispetto al 18% del 2025). La misura si applica sia alle partecipazioni quotate che a quelle non quotate.
- **Terreni (agricoli ed edificabili):** L'aliquota dell'imposta sostitutiva resta invariata al 18%.

Entro il 30 novembre 2026, il contribuente dovrà:

- 1) Far redigere e asseverare la perizia giurata di stima (da parte di un professionista abilitato).
- 2) Versare l'imposta sostitutiva (o la prima rata) tramite modello F24.

Rateizzazione: L'imposta può essere versata in un'unica soluzione oppure in un massimo di 3 rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

3.2 Analisi di convenienza

L'innalzamento al 21% per le partecipazioni riduce il margine di vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria sulle rendite finanziarie (attualmente al 26%). Pertanto si suggerisce di procedere alla rivalutazione solo nei casi in cui:

- Sia prevista una vendita a breve o medio termine.
- Il valore reale del bene sia significativamente superiore al costo storico di carico.
- Si desideri "cristallizzare" il valore del patrimonio in vista di operazioni straordinarie o successorie.

4. Plusvalenze su crypto-attività

La legge di bilancio 2025 aveva già previsto l'incremento del carico fiscale sulle plusvalenze relative alle crypto-attività e sugli altri proventi di cui all'art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzate dal 1° gennaio 2026.

In luogo dell'aliquota del 26%, infatti, l'imposta sostitutiva sarà prelevata con l'aliquota del 33%. La nuova aliquota si applicherà sia in caso di regime della dichiarazione (art. 5 del DLgs 461/97) che in caso di opzione per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97).

Un'altra importante novità che era stata introdotta nel 2025 (naturalmente confermata anche per il 2026) è rappresentata dall'eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro. Anche le plusvalenze di modico importo risultano dunque imponibili.

4.1. Il "Doppio Binario" per le Stablecoin

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una differenziazione basata sulla natura del token, premiando gli asset meno volatili e conformi ai regolamenti europei (MiCAR):

- **Aliquota 33% (Regime Ordinario):** Si applica a Bitcoin, Ethereum, tutte le Altcoin e le stablecoin ancorate a valute diverse dall'Euro.
- **Aliquota 26% (Regime Agevolato):** Resta confermata l'aliquota ridotta esclusivamente per i **token di moneta elettronica (EMT) denominati in Euro**. Secondo la norma, ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Si intende stabilire, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

4.2. Obblighi di Monitoraggio (Quadro RW / Quadro W)

Resta fermo l'obbligo di monitoraggio fiscale per tutte le cripto-attività detenute, indipendentemente dal valore e dal fatto che siano state generate plusvalenze.

- **IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-attività):** Confermata l'imposta dello **0,20%** annuo sul valore delle attività detenute al 31 dicembre.

In merito, Si ricorda che l'imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA) presenta un ambito di applicazione più ampio rispetto al tradizionale monitoraggio fiscale, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

- **Presupposto oggettivo:** L'imposta è dovuta non solo per le attività detenute presso intermediari non residenti, ma anche nei casi di "auto-custodia". Sono pertanto soggette a tassazione le cripto-attività archiviate su dispositivi fisici (chiavette USB, hard disk), PC, smartphone o tramite seed phrase cartacee, in quanto considerate comunque detenute al di fuori del circuito degli intermediari finanziari residenti.
- **Estensione soggettiva (Novità Enti e Società):** A differenza di altre imposte patrimoniali, l'IVCA non è limitata alle sole persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici (soggetti tenuti al monitoraggio ex art. 4 del DL 167/90). L'obbligo di versamento è esteso anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, comprese le società di capitali (S.r.l., S.p.A.) e le società di persone commerciali (S.n.c., S.a.s.), che detengano cripto-attività indipendentemente dalla loro collocazione contabile.

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>